



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

AL COMUNE DI CASTELVETRO
PIACENTINO

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere su attività di acconciatore ed estetista

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dal COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC) in data 04/10/2007 prot.N. 13722 in merito all'oggetto, nella seduta del 02/04/2008 ha deciso quanto di seguito.

Per quanto riguarda il primo quesito riguardante i requisiti professionali occorrenti per lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista occorre trattare separatamente le due attività perché disciplinate da leggi diverse.

Attività di estetista

Secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 1/1990, le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443..

Quindi si può affermare che, nel caso di ditta individuale, il titolare deve essere in possesso della qualifica professionale di estetista se iscritta all'Albo Imprese Artigiane.

Qualora l'attività sia esercitata in forma societaria, i soci e i dipendenti secondo i commi 2 e 3 del citato articolo 4 della legge 1/1990 dovrebbero essere in possesso dell'abilitazione professionale. In fase applicativa, però, questo si verifica raramente, anche perché la pratica professionale costituisce prerequisito per l'ammissione ai corsi di formazione, quindi la stessa legge ammette la presenza di soci e dipendenti non ancora qualificati. Nella prassi si richiede che almeno un socio o dipendente sia in possesso della qualifica professionale e, anche se non specificato dalla legge, tale soggetto, qualora sia l'unico in possesso dei requisiti deve essere presente costantemente durante l'orario di apertura dell'esercizio, (salvo assenze occasionali o di forza maggiore).

Per ottenere l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane occorre che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica professionale. In mancanza la società potrà designare un dipendente in possesso di qualifica professionale e sarà iscritta al Registro delle Imprese (non all'Albo).

La legge non prevede la necessità di nominare formalmente un direttore tecnico, qualche Comune ha introdotto, l'obbligo con proprio Regolamento, in analogia con quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e succ. mod.(cfr. art.2) sull'attività di barbieri e parrucchieri.

Attività di acconciatore

La legge 14/2/1963 n. 161 e succ. mod. sull'attività dei barbieri e parrucchieri prevede l'obbligo del possesso dei requisiti professionali in capo al titolare di ditta individuale con obbligo di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, sempre che sussistano gli altri requisiti di cui alla legge 443/1985.

Per le società è obbligatorio il possesso dei requisiti professionali da parte della maggioranza dei soci ai fini dell'iscrivibilità all'Albo Imprese artigiane (anche in questo caso per prassi si richiede che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica professionale)

Mentre per le altre società non iscrivibili all'Albo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa - oggi Dichiarazione d'inizio attività - è richiesta l'indicazione di un Direttore dell'azienda in possesso della qualifica professionale. In tal caso, in mancanza di altro personale in possesso di qualifica professionale all'interno dell'esercizio, in considerazione della necessità di salvaguardare la sicurezza della clientela, è necessario che il direttore sia presente costantemente durante l'orario di apertura dell'esercizio, (salvo assenze occasionali o di forza maggiore).

La legge 174/2005 che ha aggiornato la disciplina del settore dell'acconciatura all'art. 7 prevede “:

La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.” La Regione Emilia Romagna non ha ancora provveduto in materia, tuttavia si ritiene che il Comune possa già dare applicazione a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 3 della

legge 174/2005 che prevede:


“Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.”

Anche la legge 174/2005, infatti, prevede l'obbligo della presenza in ciascun esercizio in cui si svolge l'attività di acconciatore di almeno una persona in possesso dell'abilitazione professionale, persona che attualmente deve essere espressamente indicata in sede di presentazione della DIA quale “Responsabile Tecnico”.

Il secondo quesito posto verte sul significato da attribuire al termine “domicilio” laddove le norme stabiliscono che l'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente..

La legge 174/2005 ribadisce che l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero - prosegue la legge - presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. Anche in questo caso, mancando la disciplina regolamentare di livello regionale, il Comune potrebbe, sempre con proprio Regolamento stabilire ulteriori requisiti. Ad esempio il Regolamento comunale potrebbe stabilire che per poter svolgere un'attività a domicilio occorre che vi sia un ingresso indipendente rispetto a quello dell'abitazione. Per quanto attiene allo specifico quesito si ritiene che il termine “domicilio” debba essere inteso in senso letterale e civilistico. Non si vedono motivi per restringere la facoltà prevista dal legislatore al solo ambito della residenza dell'esercente.

Il Presidente CRA
Giacinto Cavassini





COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

- Provincia di Piacenza -

Ufficio Commercio

Prot.n. 13720
Anticipata a 1/2 fax

Castelvetro Piacentino, 04/10/07

Spett.Le
COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO
SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI
V.le Aldo Moro, 44
40128 - BOLOGNA

OGGETTO: Attività di acconciatore ed estetista – Quesiti.

Con la presente si chiede al Soggetto in indirizzo delucidazioni circa i quesiti che si pongono qui di seguito relativamente allo svolgimento dell'attività di acconciatore ed estetista:

1. requisiti: nel caso di ditta individuale artigiana o non, i requisiti professionali di cui alla L. 174/05 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di acconciatore e L. 1/90 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di estetista, debbono essere necessariamente posseduti dal titolare dell'azienda o possono essere posseduti anche da un direttore tecnico, collegato all'impresa da un netto rapporto di lavoro?
2. sede dell'impresa: poiché l'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, per "domicilio" si deve intendere la definizione di cui all'art. 43 del c.c. secondo il quale il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, oppure il termine "domicilio" va interpretato in maniera più restrittiva come residenza del titolare dell'impresa, ossia del luogo in cui la persona ha la dimora abituale?

Si ringrazia per la gentilissima collaborazione.
Cordiali saluti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA COMM. REG. ARTIGIANATO
10 OTT 2007
PROT. N. <u>16.253712</u>
CLASS. <u>2308 - Fasc. 1/07</u>



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE**
Dr.ssa Antonella Guarino

La Responsabile del Procedimento : *MM*